



Associazione Monitori e Animatori Colonie

STATUTO

2025

VII° revisione



Associazione Monitori e Animatori Colonie

STATUTO

Art 1: Denominazione, Sede, Durata.....	pagina II
Art 2: Affiliazione	pagina II
Art 3: Finalità, Scopi, Attività	pagina II
Art 4: Soci	pagina II
Art 5: Fondi	pagina III
Art 6: Patrocini	pagina III
Art 7: Organi.....	pagina IV
Art 8: L'Assemblea Generale	pagina IV
Art 9: Il Comitato Direttivo	pagina V
Art 10: Il Comitato Allargato	pagina VI
Art 11: Verbali, Rapporti.....	pagina VI
Art 12: Bilancio	pagina VI
Art 13: Cambiamenti di statuto	pagina VI
Art 14: Scioglimento	pagina VI
Art 15: Responsabilità	pagina VII
Art 16: Disposizioni finali	pagina VII
Art 17: Entrata in vigore.....	pagina VII

Art 1: Denominazione, Sede, Durata

- ¹ Sotto la denominazione Associazione Monitori e Animatori Colonie, in seguito AMAC, è stata costituita un'associazione retta dagli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
- ² La sua sede è costituita nel comune di Mendrisio.
- ³ La sua durata è illimitata.

Art 2: Affiliazione

L'AMAC è un'associazione senza fini di lucro, apartitica e confessionalmente neutra.

Art 3: Finalità, Scopi, Attività

- ¹ L'AMAC opera per la promozione del lavoro di animatori e monitori presso colonie residenziali, centri e campi di vacanza.
- ² Scopi e finalità della AMAC sono:
 - a. Promuovere una propria colonia secondo lo spirito dell'associazione.
 - b. Creare e rafforzare lo spirito d'amicizia e collaborazione fra i giovani impegnati nel lavoro in colonie, centri e campi di vacanza per bambini.
 - c. Favorire il trasferimento di idee ed esperienze fra i diversi associati.
 - d. Istituire forme varie di collaborazione con gli enti organizzatori di colonie residenziali, centri e campi di vacanza.
 - e. Proporre e sostenere la formazione di coloro che operano o che vogliono operare in colonie e centri di vacanza.
- ³ L'AMAC si prefigge di organizzare occasioni d'incontro quali spettacoli culturali, mostre, gite e nondimeno di promuovere incontri, dibattiti, conferenze, pubblicazioni così come altre attività che saranno ritenute valide.

Art 4: Soci

- ¹ Sono soci dell'AMAC:
 - a. Tutti gli interessati al mondo delle colonie residenziali che ne faranno esplicita richiesta (soci attivi).
 - b. Tutti coloro che desiderano contribuire agli scopi associativi con un sostegno economico o pratico che ne faranno esplicita richiesta (soci sostenitori).
- ² I soci che partecipano ai turni di colonia devono sottoscrivere i valori contenuti nella Carta etica del programma cantonale «RELAZIONI SANE E PREVENZIONE DEGLI ABUSI SESSUALI NEI SETTORI A CONTATTO CON BAMBINI E ADOLESCENTI».
- ³ Tutti i soci hanno gli stessi diritti.
- ⁴ Tutti i dati personali richiesti ai soci, in possesso dell'associazione, verranno utilizzati conformemente alle norme vigenti in materia di protezione dei dati.

- 5 I soci svolgono attività in favore dell'AMAC senza fine di lucro (eccezioni possono essere decise dal Comitato Direttivo), nel rispetto dello statuto e dei piani di lavoro concordati. Il comportamento nei confronti di altri soci o terzi deve essere caratterizzato dall'assoluta correttezza e buona fede.
- 6 La qualità di socio si perde per:
 - a. Recesso, per i soci che si varranno del diritto di dimettersi in qualsiasi momento dall'associazione. La richiesta di dimissioni va inoltrata in forma esplicita al Comitato Direttivo che ne valuterà la validità, fermo restando il rispetto dei piani di lavoro preventivamente concordati.
 - b. Espulsione, per i soci che, dopo delibera a maggioranza del Comitato Direttivo, sono ritenuti non degni d'appartenere all'associazione, in quanto hanno contravvenuto ai doveri indicati nel presente statuto, hanno infranto la legge che tutela i minorenni o hanno – con il loro comportamento – compromesso in modo grave la fiducia verso gli organi o gli scopi dell'AMAC.
- 7 L'Assemblea Generale può, su proposta del Comitato Direttivo o dei Soci, nominare al titolo di Socio onorario i membri più meritevoli per i loro contributi all'Associazione. Le proposte di nomina di Soci onorari devono giungere in forma scritta al Comitato Direttivo entro due settimane dall'Assemblea Generale.

Art 5: Fondi

- 1 Costituiscono i fondi dell'AMAC:
 - a. I beni mobili ed immobili dell'associazione.
 - b. Gli utili derivanti dalle manifestazioni.
 - c. Erogazioni, donazioni, sussidi, lasciti e ogni altra entrata di qualsiasi natura intestata alla AMAC.
 - d. I contributi che potranno essere richiesti ai soci in caso di approvazione da parte della maggioranza dell'Assemblea Generale.
- 2 In caso di scioglimento dell'AMAC il patrimonio sarà devoluto entro due anni per fini di pubblica utilità.

Art 6: Patrocini

- 1 Enti locali, istituzioni, privati, fondazioni e altre organizzazioni potranno formalizzare il loro sostegno all'AMAC attraverso la formula del patrocinio, sia in forma gratuita che concorrendo con contributi e donazioni.
- 2 Il patrocinio potrà essere pubblicizzato sui documenti ufficiali dell'AMAC, su accordo specifico del Comitato Direttivo.
- 3 Il patrocinio è, in ultima istanza, approvato dal Comitato Direttivo.
- 4 Rappresentanti degli enti patrocinanti potranno essere invitati, senza diritto di voto, alle assemblee o convocati dal Comitato Direttivo per specifiche riunioni.

Art 7: Organi

Sono definiti quali organi dell'AMAC:

- a. L'Assemblea Generale.
- b. Il Comitato Direttivo.
- c. Il Comitato Allargato.
- d. I Revisori.

Art 8: L'Assemblea Generale

- ¹ L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'AMAC e vi possono partecipare tutti i soci dell'AMAC.
- ² Compiti inalienabili dell'Assemblea Generale sono:
 - a. La nomina del Comitato Direttivo.
 - b. La nomina dei Revisori dei conti.
 - c. L'approvazione dei conti.
 - d. L'approvazione dei programmi annuali.
 - e. L'autorizzazione a spese straordinarie.
 - f. Lo scioglimento dell'associazione e la determinazione della destinazione dei suoi fondi.
 - g. La nomina dei Soci Onorari.
- ³ L'Assemblea Generale è convocata, ordinariamente, una volta all'anno, almeno 15 giorni prima della data prevista. Assemblee straordinarie potranno essere convocate su istanza del Comitato Direttivo o su richiesta scritta di almeno $\frac{1}{4}$ dei soci
- ⁴ L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente uscente del Comitato Direttivo (nel caso di sua assenza o di posto vacante dal Vicepresidente).
- ⁵ L'Assemblea Generale ha facoltà deliberativa se sono presenti almeno 10 soci. In caso di situazioni d'emergenza che richiedano una decisione immediata il Comitato Direttivo può decidere di convalidare il voto anche se non è stato raggiunto il quorum.
- ⁶ Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. Ogni socio rappresenta un voto. I soci assenti non hanno diritto, in nessun caso, di farsi rappresentare. Se anche solo un socio ne farà richiesta il voto dovrà essere svolto in segreto.
- ⁷ Il Comitato Direttivo può decidere di svolgere l'Assemblea Generale a distanza (tramite piattaforme elettroniche) oppure per corrispondenza in caso di situazioni particolari che non permettano lo svolgimento in presenza. Le decisioni prese in questo modo hanno la stessa validità di quelle prese in presenza.

Art 9: Il Comitato Direttivo

- ¹ Il Comitato Direttivo difende gli interessi dell'AMAC e la rappresenta di fronte a terzi. Il Comitato rimane in carica minimo un anno dalla sua elezione e resta tale fino ad eventuale richiesta dell'Assemblea Generale di rinnovarlo.
- ² Il Comitato si compone di minimo 5 e massimo 11 membri scelti fra i soci dell'AMAC. I membri del Comitato eleggeranno al loro interno le cariche di:
 - a. Presidente (possiede il doppio voto in caso di parità)
 - b. Vicepresidente
 - c. Segretario
 - d. Cassiere
- ³ Le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Cassiere non possono essere ricoperte da persone della medesima famiglia.
- ⁴ Il Comitato si occupa della gestione ordinaria e straordinaria dell'AMAC, predisponde bilanci preventivi e consuntivi, piani di lavoro e relazioni da presentare all'Assemblea Generale.
- ⁵ Il Comitato può istituire gruppi di lavoro ad-hoc per la promozione e lo sviluppo di specifiche attività e può delegare parte dei suoi compiti ai membri di questi gruppi.
- ⁶ Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri. Durante le votazioni se anche un solo membro lo desidera il voto sarà svolto in segreto.
- ⁷ Il comitato si riunisce ogni volta che il Presidente o almeno due membri lo riterranno opportuno. La convocazione avviene per iscritto o in forma verbale, almeno 7 giorni prima della data stabilita o almeno 3 giorni prima in caso di urgenza.
- ⁸ L'assenza ingiustificata a più di tre riunioni consecutive implica l'espulsione ai sensi dell'art 4⁵. Qual'ora venisse a mancare la fiducia – a seguito di episodi più o meno gravi – tra la maggioranza dei membri del Comitato e uno o più membri, il Comitato può deciderne l'espulsione.
- ⁹ In caso di dimissioni ai sensi dell'art 4 capoverso 6a, o espulsione, ai sensi dell'art 4 capoverso 6b, di un membro del Comitato, il subentrante verrà eletto dal Comitato Direttivo e resterà in carica fino alla seguente Assemblea Generale, dove verrà messo ai voti dell'Assemblea.
- ¹⁰ Le prestazioni dei membri del Comitato, nell'ambito dell'organizzazione di qualsiasi attività, non vengono retribuite, fatta eccezione per il rimborso delle spese da loro sostenute in prima persona. Eventuali eccezioni possono essere decise dal Comitato stesso.
- ¹¹ Spese fino ad un massimo di CHF 1'000.00 sono autorizzate al Presidente, che può delegarle a terzi senza l'autorizzazione del Comitato. Spese per importi superiori vanno votate dal Comitato, che delibererà con il criterio della migliore offerta. In caso di acquisti di materiale eccezionali o urgenti il Presidente può autorizzare la spesa dopo aver sentito il parere della maggioranza del Comitato Direttivo (non è necessario convocare una riunione).

Art 10: Il Comitato Allargato

- ¹ Il Comitato Allargato si compone di quei soci dell'associazione che per le loro qualità, competenze o interessi contribuiscono al raggiungimento degli scopi associativi con un apporto concreto nelle Commissioni o nei Gruppi di lavoro.
- ² Il Comitato Direttivo nomina i membri del Comitato Allargato, determinando il numero di membri ritenuto opportuno per il buon funzionamento delle attività. La presenza del Comitato Allargato è espressione della volontà del Comitato Direttivo, ed esso opera come organo consultivo.
- ³ I membri del Comitato Allargato partecipano alle riunioni del Comitato Direttivo solo se espressamente convocati dallo stesso. Gli stessi non hanno diritto di voto.

Art 11: Verbali, Rapporti

- ¹ Le riunioni dell'Assemblea Generale e del Comitato Direttivo vengono verbalizzate.
- ² I verbali sono in ogni tempo consultabili dai soci presso la sede AMAC.

Art 12: Bilancio

- ¹ L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- ² Entro novanta giorni dalla fine dell'esercizio, i preventivi e consuntivi dell'esercizio appena concluso devono essere disponibili presso la sede AMAC e i preventivi per il nuovo esercizio devono essere pronti per l'approvazione da parte dell'Assemblea Generale.
- ³ Il risultato dell'esercizio concluso viene riportato al nuovo bilancio.

Art 13: Cambiamenti di statuto

I cambiamenti di statuto possono essere decisi dal Comitato Direttivo e restano validi fino all'Assemblea Generale successiva, nella quale andranno approvati dalla maggioranza dell'Assemblea per essere ritenuti definitivi.

Art 14: Scioglimento

Lo scioglimento dell'AMAC ai sensi dell'art 8 capoverso 2e del presente statuto potrà essere pronunciato soltanto se i $\frac{3}{4}$ della totalità dei soci lo avrà deciso in occasione di un'assemblea espressamente convocata.

Art 15: Responsabilità

- ¹ L'AMAC è responsabile verso terzi con i propri fondi, escludendo ogni responsabilità personale dei propri soci.
- ² L'AMAC è vincolata dalla firma del Presidente (ev. del Vicepresidente) e del Segretario o del Cassiere.

Art 16: Disposizioni finali

- ¹ Tutto quanto non è previsto dal presente statuto è retto dagli articoli 60 e successivi del Codice Civile Svizzero e da ogni altra disposizione di legge applicabile.
- ² Qualora dovessero sorgere divergenze nell'interpretazione dei testi nelle diverse lingue del presente statuto, fa stato, in ogni caso, il testo in lingua italiana.

Art 17: Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore immediatamente, previa accettazione dell'Assemblea Generale del 2 settembre 2000¹.

La settima revisione entra in vigore immediatamente e sostituisce le versioni precedenti, previa accettazione dell'Assemblea Generale del 22 marzo 2025.

Mendrisio, 22 marzo 2025

Per l'Assemblea Generale del 22 marzo 2025:



Michele Aramini, *presidente*



Ivanka Pusterla, *segretaria verbalista*

¹ *Ia* revisione: approvata dall'Assemblea Generale del 7 dicembre 2003.

Ia revisione: approvata dall'Assemblea Generale del 21 gennaio 2006.

IIa revisione: approvata dall'Assemblea Generale del 29 gennaio 2009.

IVa revisione: approvata dall'Assemblea Generale del 29 gennaio 2010.

Va revisione: approvata dall'Assemblea Generale del 5 aprile 2019.

VIa revisione: approvata dall'Assemblea Generale del 27 novembre 2021.

VIIa revisione: approvata dall'Assemblea Generale del 22 marzo 2025.